

Programma Regionale

SARDEGNA FESR 2021-2027

PR Sardegna FESR 2021/2027 - PRIORITA' 1
"COMPETITIVITÀ INTELLIGENTE"

**Azione 1.1.2 "Reti di collaborazione tra imprese e circuito della
conoscenza"**

BANDO PER AIUTI PER PROGETTI DI COLLABORAZIONE PER L' INNOVAZIONE

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

INDICE

INTRODUZIONE

SCHEDA DI SINTESI DEL BANDO.....	1
ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO	3
ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA	3
ART. 3 – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	4
ART. 4 – DURATA DELL’INTERVENTO E RICADUTE SUI RISULTATI.....	9
ART. 5 – INTERVENTO, DIMENSIONI, CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	10
ART. 6 – SPESE AMMISSIBILI	11
ART. 7 – NATURA E MISURA DEI CONTRIBUTI.....	13
ART. 8 – CUMULABILITÀ DELL’AIUTO.....	14
ART. 9 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	14
ART. 10 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	17
ART. 11 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI	22
ART. 12 – VARIAZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE	26
ART. 13 – CONTROLLI.....	27
ART. 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ	28
ART. 15 – REVOCA E RINUNCIA DELL’AIUTO.....	29
ART. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	31
ART. 17 – PUNTO DI CONTATTO QUALIFICATO.....	32
ART. 18 – SOGGETTO ISTRUTTORE	32
ART. 19 – MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI.....	32
ART. 20 – INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI ..	32
ART. 21 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	33
ART. 22– DISPOSIZIONI FINALI.....	33
ALLEGATI	33
APPENDICE 1 – DEFINIZIONI.....	35
APPENDICE 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI.....	39
APPENDICE 3 – ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMESSE (ISTAT ATECO 2025) SOLO PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE.....	42
APPENDICE 4– PRIVACY – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..	43

SCHEDA DI SINTESI DEL BANDO

TITOLO BANDO "AIUTI PER PROGETTI DI COLLABORAZIONE PER L'INNOVAZIONE"	
FONTE FINANZIARIA	FESR 2021-2027
PROGRAMMA	Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027
STANZIAMENTO	Importo euro 7.000.000,00 così suddivisi: - Euro 3.000.000,00 per i raggruppamenti di imprese - Euro 4.000.000,00 per le imprese singole
OBIETTIVO – FINALITÀ	Il bando "Aiuti per progetti di collaborazione per l'innovazione" ha l'obiettivo di supportare sia le aggregazioni di imprese sia le imprese che aderiscono ai "Progetti di innovazione collaborativa" ad accedere a progetti di innovazione orientati all'aumento delle competenze e all'introduzione di innovazione di processo, di prodotto e di mercato
SETTORI AMMISSIBILI	Settori riconosciuti come prioritari dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) definita dalla Regione Sardegna con Delibera G.R. N. 30/36 del 30/09/2022: https://s3.regione.sardegna.it/s3/programmazione-2021-2027/strategia-21-27 .
CODICE ATECO	Per le singole imprese che hanno partecipato ad un PIC (finanziato) sono ammissibili tutti i codici ATECO; fanno eccezione quelli rientranti nei "settori non ammissibili" indicati all'art. n. 3 delle disposizioni attuative. Per i raggruppamenti di Imprese i codici ATECO ammissibili sono riportati nell'Appendice 3.
BENEFICIARI	- Aggregazioni di MPMI costituite con "Contratto di Rete", nella forma della rete soggetto secondo quanto previsto dall'articolo 3 comma 4 ter e ss del decreto-legge n. 5/2009 convertito con Legge n. 33/2009 e successive modificazioni e integrazioni; - MPMI in forma singola che hanno aderito al bando PIC ammesso a finanziamento.
LOCALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO	Sardegna
FORMA AGEVOLAZIONE	Sovvenzione
INVESTIMENTI AMMISSIBILI	Progetti di innovazione finalizzati all'aumento delle competenze per favorire l'innovazione di processo, di prodotto, organizzativa e di mercato
TIPOLOGIA DI AIUTO	Gli aiuti sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

TITOLO BANDO “AIUTI PER PROGETTI DI COLLABORAZIONE PER L’INNOVAZIONE”	
	Il presente bando è attuato secondo le Direttive di attuazione ISBS
DIMENSIONE	- Minimo € 25.000,00 sino ad un massimo di € 100.000,00 se i progetti sono presentati da imprese singole che hanno aderito al progetto PIC ammesso a finanziamento. - Minimo € 150.000 sino ad un massimo di € 300.000,00 se i progetti sono presentati da aggregazioni di imprese
SPESA AMMESSA	I costi ammissibili sono quelli specificati all'art 6 delle disposizioni attuative ovvero: spese per il personale, costi per servizi di consulenza e supporto all'innovazione; costi per l'acquisto di beni materiali necessari alla realizzazione piano e spese generali
AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE	L'aiuto consiste in un contributo a fondo perduto, pari al 100% dei costi ammissibili se il beneficiario è un'aggregazione di imprese e pari all'80% se il beneficiario è un'impresa singola.
SELEZIONE E ISTRUTTORIA DEI PROGETTI	La procedura di valutazione delle proposte progettuali sarà del tipo valutativa a sportello e sarà articolata nelle seguenti fasi: • Verifica dei requisiti formali di ricevibilità e ammissibilità formale • Verifica di merito con applicazione dei criteri di valutazione • Approvazione dei progetti
SITO DI RIFERIMENTO	www.sardegnaprogrammazione.it

ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO

1. Il presente Bando è adottato in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 15/17 del 19.03.2025 “Programmazione Unitaria 2024-2029. PR Sardegna FESR 2021-2027 “Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese per Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)” (approvate in via definitiva con deliberazione n° 21/14 del 17/04/2025), con le quali la Regione Autonoma della Sardegna intende contribuire al raggiungimento dell’obiettivo specifico RSO1.1. Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate (FESR) – Priorità 1 “Competitività intelligente”, Azione 1.1.2 “Reti di collaborazione tra imprese e circuito della conoscenza.
2. Il bando “Aiuti per progetti di collaborazione per l’innovazione” ha l’obiettivo di supportare sia le aggregazioni di imprese sia le imprese che hanno aderito ai Progetti di innovazione collaborativa (PIC), che sono stati ammessi a finanziamento, ad accedere a progetti di innovazione orientati all’aumento delle competenze e all’innovazione di processo e di prodotto sulle aree strategiche individuate nella Smart Specialization Strategy (S3).
3. I Progetti di innovazione verranno finanziati a seguito di procedura valutativa a sportello.
4. I Progetti di innovazione dovranno appartenere ai settori riconosciuti come prioritari dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) definita dalla Regione Sardegna con Delibera G.R. N. 30/36 del 30/09/2022: <https://s3.regione.sardegna.it/s3/programmazione-2021-2027/strategia-21-27>.

ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse finanziarie attivate con il presente Bando, in termini di contributo pubblico, sono pari a:
 - euro 7.000.000,00 (euro settemilioni/00) a valere sulle risorse del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027, Azione 1.1.2: Sviluppo di reti di collaborazione tra imprese e il sistema della conoscenza. Tali risorse saranno così distribuite:
 - Euro 3.000.000,00 per i raggruppamenti di imprese
 - Euro 4.000.000,00 per le imprese singole che hanno aderito ai Progetti di innovazione collaborativa (PIC) e che sono stati ammessi a finanziamento
2. La dotazione finanziaria potrà essere variata in riduzione o in aumento in ragione delle richieste pervenute e della relativa disponibilità, fermo il rispetto delle disposizioni operanti in materia di modifica del Programma. Le risorse rinvenute a seguito di decadenza, rinuncia, revoca parziale o totale potranno essere destinate al finanziamento delle richieste presentate in adesione al presente Bando o essere riprogrammate.

ART. 3 – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando
 - Le **aggregazioni di imprese** costituite da MPMI così come definite dall'allegato I del reg. (UE) n. 651/2014 la cui attività rientra nella classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2025 elencate nell'Appendice n.3 delle presenti Disposizioni attuative; sono ammissibili anche i codici relativi ad attività secondarie, rilevabili da visura camerale, qualora i progetti di innovazione riguardino tali attività;
 - le **Micro piccole e medie imprese**, in forma singola, che hanno aderito ai Progetti di innovazione collaborativa che sono stati ammessi a finanziamento.
2. I liberi professionisti sono equiparati alle piccole e medie imprese, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
3. Le tipologie di aggregazioni di MPMI ammissibili sono:
 - **Reti di impresa dotate di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica** (cd. **Rete soggetto**). L'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune; tale Rete soggetto se non risulta ancora costituita al momento della presentazione della domanda deve impegnarsi nelle modalità previste di cui all'allegato E delle presenti disposizioni attuative;
4. Per le aggregazioni, la realizzazione congiunta del progetto deve costituire uno degli scopi strategici individuati nel Contratto di rete soggetto, nell'atto costitutivo e/o nello statuto.
5. La durata della Rete soggetto non può essere inferiore a cinque anni, al fine di garantire la continuità e l'efficacia delle azioni previste dal progetto e le verifiche previste dai regolamenti comunitari (stabilità delle operazioni).
6. Il progetto presentato deve produrre risultati a vantaggio di tutte le imprese che compongono l'aggregazione proponente.
7. Le aggregazioni devono essere **composte da un numero minimo di tre imprese** e ciascuna impresa può partecipare ad una sola aggregazione.
8. In caso di Rete soggetto (rete di imprese dotata di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. 33/2009), la domanda di aiuto è sottoscritta

dal legale rappresentante della rete, individuato nel contratto di rete e iscritto presso il registro delle imprese, che esercita i poteri di rappresentanza nei limiti previsti dal contratto di rete.

9. Possono presentare domanda di accesso anche i soggetti che intendono dar vita a una Rete soggetto non ancora costituita. In tal caso, al momento della presentazione della domanda, i proponenti devono impegnarsi formalmente alla sua creazione, trasmettendo una lettera d'intenti redatta secondo il modello di cui all'Allegato E e sottoscritta da tutte le imprese aderenti. La Rete soggetto dovrà essere formalizzata entro 60 giorni dalla comunicazione degli esiti istruttori, mediante l'invio a Sardegna Ricerche dell'originale o di copia conforme del contratto di rete come depositato telematicamente al Registro Imprese. Il contratto di rete dovrà rispettare il contenuto minimo previsto nello schema costituzione Rete soggetto e riportato nell'Allegato F.
10. Sia le aggregazioni di imprese che le imprese in forma singola possono presentare una sola proposta progettuale
11. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui alle presenti Disposizioni attuative, **l'aggregazione proponente (se costituita) e le singole imprese della aggregazione (se non ancora costituita)** devono, alla data di presentazione della domanda, possedere i seguenti requisiti:
 - a) di avere sede operativa in Sardegna o si assume l'impegno ad aprirne una prima dell'avvio delle attività del progetto di innovazione;
 - b) essere regolarmente costituiti e risultare attivi nel registro delle imprese nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese;
 - c) rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato con particolare riferimento agli aiuti de minimis di cui al Regolamento (UE) n° 2023/2831 per cui l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni. L'aiuto de minimis si deve considerare concesso nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto giuridico di ricevere gli aiuti. Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'arco di tre anni;
 - d) rispettare il requisito dimensionale di impresa ovvero essere MPMI attive alla data di presentazione della domanda così come definite dall'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014. La dimensione di impresa viene verificata includendo nel calcolo le quote di partecipazione e tutti i rapporti di collegamento e/o associazione, come definito dall'Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014.

L'impresa, inoltre, deve preventivamente comunicare all'Amministrazione ogni ulteriore variazione che dovesse intercorrere tra la data di presentazione della domanda e la data di concessione del contributo, al fine di verificare l'effettivo mantenimento del requisito relativo alla dimensione d'impresa;

- e) non risultare impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- f) non risultare impresa in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*" e ss.mm.ii.;
- g) essere in regola con la normativa antimafia (ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e del D. Lgs. 218/2012);
- h) non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.ii.mm.; ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- i) non essere state condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Decreto legislativo n. 36/2023 e per i reati di cui al medesimo articolo;
- j) non essere state soggette ad accertamenti in via definitiva di violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (DURC). La disposizione non si applica nel caso di ottemperanza agli obblighi anche con impegno in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della domanda. Nel caso di Reti soggetto costituente la verifica del DURC verrà effettuata su tutte le imprese aderenti alla Rete;
- k) l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, della L.R. 5/2016¹;

¹ **Comma 1.** "[...] la concessione di provvidenze, agevolazioni o vantaggi comunque denominati da parte dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate, in favore di persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, è subordinata alla previa presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), con cui il diretto interessato o il legale rappresentante dichiara che l'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate non abbiano maturato nei confronti del Beneficiario o dei soggetti individuati al comma 2, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. A tal fine, rilevano i crediti per i quali l'Amministrazione, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le

- l) affidamento di incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del Decreto legislativo n. 165/2021 (Divieto di pantouflage);
 - m) essere in condizione di soddisfare pienamente le previsioni in tema di normativa "antiriciclaggio";
 - n) non trovarsi inadempienti rispetto all'obbligo, ove previsto, di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni, previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come prorogato dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito in legge 27 maggio 2025, n. 78;
 - o) assenza di delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto.
 - p) non essere beneficiari, per la stessa iniziativa, di altri aiuti pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione;
 - q) impegnarsi, al momento del pagamento dell'aiuto, a non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - r) operare solo nei settori economici ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 art. 1 paragrafo 1 e nell'Appendice n. 3. Le imprese che esercitano anche attività rientranti in settori esclusi possono accedere alle agevolazioni esclusivamente se garantiscono, mediante mezzi idonei, la separazione contabile e funzionale delle attività ammissibili da quelle escluse, in modo da escludere qualsiasi beneficio indiretto per queste ultime (*si tratta di un requisito richiesto nel caso in cui il soggetto proponente sia una aggregazione già costituita*);
 - s) operare in regime di contabilità ordinaria o, qualora si trovi in regime di contabilità semplificata, ad attivare un conto corrente dedicato, destinato alla gestione delle transazioni (pagamenti e apporti finanziari) oggetto del progetto;
 - t) dimostrazione della disponibilità di risorse finanziarie necessarie al proponente per affrontare il progetto di innovazione che prevede l'anticipazione delle somme per stati di avanzamento;
12. Nel caso di Rete soggetto, oltre al possesso, da parte della rete e di ciascuna impresa aderente, dei requisiti generali di cui alle lettere da a) a t), la verifica della regolarità contributiva DURC, di

sue società controllate e partecipate, o altro soggetto incaricato, siano in possesso di un titolo esecutivo. Nel caso di crediti derivanti dalla revoca di contributi è sufficiente che il provvedimento di revoca sia divenuto definitivo.

Comma 2. *La dichiarazione di cui al comma 1 è resa anche con riferimento ai rappresentanti legali e amministratori delle persone giuridiche o enti di fatto richiedenti il beneficio, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori.*

cui alla lettera j)), è effettuata esclusivamente in capo alla rete soggetto se già costituita devono altresì risultare, alla data di presentazione della domanda:

- l'esistenza dell'organo comune dotato di poteri di rappresentanza, come risultante dal contratto di rete;
- la costituzione del fondo patrimoniale comune;
- l'individuazione del legale rappresentante con poteri coerenti con quanto previsto nel contratto di rete;
- l'adozione della delibera dell'organo decisionale della rete che approva la partecipazione all'intervento, conferisce il mandato al legale rappresentante e individua le imprese aderenti;

Presentazione della domanda da parte di imprese in forma singola (imprese che hanno partecipato al bando PIC ammesso a finanziamento).

I soggetti proponenti, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti formali ovvero:

a) essere MPMI attive alla data di presentazione della domanda così come definite dall'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014.

b) aver aderito ai progetti di innovazione collaborativa ammessi a finanziamento

c) essere iscritte e attive nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente, con esclusione dei soggetti operanti nei settori:

- i. pesca e acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- ii. produzione primaria dei prodotti agricoli;
- iii. non ammissibili a ricevere aiuti, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- iv. non ammissibili a ricevere aiuti ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione

d) rispettare i requisiti previsti nei punti da a) a t) del comma 11

e) avere almeno un bilancio approvato;

- f) dimostrare la disponibilità di risorse finanziarie necessarie al proponente per affrontare il progetto di investimento per la quota privata;

ART. 4 – DURATA DELL'INTERVENTO E RICADUTE SUI RISULTATI

1. Il termine massimo per la conclusione dell'intervento e la realizzazione dell'investimento è di **18 mesi**; la conclusione dei Progetti di innovazione **non può superare la data del 31.03.2029**. Eventuali proroghe potranno essere concesse unicamente, ove motivate, da cause non imputabili al soggetto proponente e compatibilmente con la tempistica del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027.
2. Gli interventi di cui al presente Bando concorrono al raggiungimento dei target definiti dal Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027, Priorità 1 "Competitività intelligente" Azione 1.1.2: Sviluppo di reti di collaborazione tra imprese e il sistema della conoscenza

Azione 1.1.2– Titolo Azione: Reti di collaborazione tra imprese e il sistema della conoscenza

Denominazione <u>indicatore di output</u>	Codice indicatore	Unità di misura
Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)	RCO01	N. imprese
Imprese sostenute mediante sovvenzioni	RCO02	N. imprese
Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca	RCO10	N. imprese

Azione 1.1.2 – Titolo Azione: Sviluppo di reti di collaborazione tra imprese e il sistema della conoscenza

Denominazione <u>indicatore di risultato</u>	Codice indicatore	Unità di misura
Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi	RCR03	N. imprese
PMI che introducono innovazioni a livello di organizzazione o di marketing	RCR04	N. imprese

- 3 La realizzazione dell'intervento sarà oggetto di monitoraggio attraverso gli indicatori di Programma.

ART. 5 – INTERVENTO, DIMENSIONI, CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Il bando è finalizzato a supportare sia le aggregazioni di imprese sia le singole imprese che hanno aderito ai “Progetti di innovazione collaborativa” per accedere ad aiuti orientati alla realizzazione di un **Progetto di innovazione**
2. Sono ammessi ad agevolazione gli interventi, descritti all'interno del Progetto di innovazione, che rispettano le seguenti condizioni:
 - a) essere coerenti con:
 - I. il Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027;
 - II. la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Sardegna; la S3 è scaricabile dalla seguente pagina web: <https://s3.regione.sardegna.it/s3/programmazione-2021-2027/strategia-21-27>
 - III. la Strategia regionale di sviluppo sostenibile e la Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici;
 - IV. i principi orizzontali di parità di genere, accessibilità delle persone con disabilità e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
 - b) rispettare il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, assicurando l'applicazione della pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e gli standard di settore secondo le disposizioni esplicitate nel Rapporto Ambientale del PR Sardegna FESR 2021-2027, unitamente, ove applicabile, agli adempimenti in materia di climate proofing per l'immunizzazione dagli effetti del cambiamento climatico di cui all'art. 73(2)(j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.
 - c) non prevedere la partecipazione o il coinvolgimento in interventi di delocalizzazione in conformità dell'art. 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'art. 65, paragrafo 1 lettera a) del Reg. (UE) 2021/1060;
 - d) non essere interamente finanziati a valere su altri fondi e programmi nazionali e comunitari, al fine di escludere il doppio finanziamento;
 - e) avere una dimensione finanziaria minima di euro 150.000,00 e massima pari a euro 300.000,00 nel caso di presentazione del progetto da parte di aggregazioni

- f) avere una dimensione finanziaria minima di euro 25.000,00 e massima pari a euro 100.000,00 nel caso di presentazione del progetto da parte di singole imprese che hanno aderito ai “Progetti di innovazione collaborativa” (PIC) e ammessi a finanziamento.
- g) Il Progetto di innovazione presentato dalle imprese singole deve essere coerente con il Progetto di innovazione collaborativa al quale partecipano e che è stato ammesso a finanziamento.

ART. 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Gli interventi agevolabili devono essere riferiti ai seguenti tipi di investimento:

- a) *Costi per il personale (max 15% del valore dei costi di cui al punto b) e c);*
- b) *Costi per servizi (per questa tipologia di spese si può prendere come riferimento il “Catalogo dei Servizi Avanzati e Qualificati per le imprese sarde” Allegato M); tale voce nel caso di aggregazioni dovrà contenere obbligatoriamente il costo di un Project manager (Temporary manager);*
- c) *Costi per l'acquisto di beni materiali e immateriali necessari alla realizzazione del progetto (es. macchinari, attrezzature e strumentazione, programmi informatici, brevetti, licenze, know how, etc);*
- d) *Spese generali (7% del valore dei costi diretti ovvero punto a), b) e c))*

- 2. Per i servizi del catalogo, l'aggregazione proponente o l'impresa singola, può scegliere liberamente il fornitore che intende utilizzare. I requisiti dei fornitori di servizi saranno verificati nella valutazione dei progetti di innovazione, così come specificato nelle schede tecniche del Catalogo per ciascuna area tematica e tipologia di servizio. I fornitori possono operare come liberi professionisti, società di consulenza, cooperative, consorzi o enti analoghi.
- 3. I fornitori individuati dall'aggregazione proponente o dall'impresa singola devono essere indipendenti da essa, secondo i criteri di associazione e collegamento definiti dall'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 e ss.mm.ii. In particolare, non devono sussistere legami di controllo, né rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con titolari, amministratori o soci del soggetto proponente e delle imprese partecipate.
- 4. Non sono ammissibili come spese le prestazioni di consulenza erogate da:
 - a) proprietari, amministratori, soci (persone fisiche) o dipendenti dell'impresa singola, dell'aggregazione proponente o delle imprese partecipanti all'aggregazione, nonché loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;

- b) imprese individuali con titolarità riconducibile ai soggetti di cui al punto a);
 - c) società partecipate, direttamente o indirettamente, da amministratori o soci dell'aggregazione proponente escluse le cooperative con soci lavoratori;
 - d) imprese appartenenti allo stesso gruppo societario (direttamente controllate e collegate o controllanti) dell'aggregazione proponente;
5. In caso di sostituzione del fornitore dei servizi, motivata da cause giustificate o da impossibilità sopravvenuta, è necessario ottenere una autorizzazione preventiva da parte di Sardegna Ricerche. Il nuovo fornitore dovrà possedere requisiti professionali e competenze equivalenti a quelli del fornitore sostituito. Sardegna Ricerche non assume alcun obbligo, economico o di altra natura, nei confronti del fornitore sostituito nell'ambito del presente intervento.
6. Per quanto riguarda la natura, i criteri di ammissibilità, il periodo di eleggibilità e la documentazione delle spese, si rinvia al "*Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese*", di cui all'Allegato G delle presenti Disposizioni attuative, che costituisce parte integrante delle stesse.
7. Le spese per essere considerate ammissibili devono:
- a) essere direttamente imputabili all'investimento ammesso ad agevolazione;
 - b) essere strettamente pertinenti al **Progetto di innovazione**;
 - c) essere effettivamente sostenute:
 - i. dal giorno della presentazione della domanda (oppure dalla data di avvio indicata in domanda che non potrà essere antecedente alla data di presentazione);
 - ii. derivare da ordinativo, contratto o altro atto equivalente ai sensi degli articoli 1321 e ss. cod. civ.;
 - iii. essere giustificati da fattura o documento contabile di valore probatorio equivalente anche a fini fiscali;
 - iv. essere effettivamente pagate, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza dell'articolo 74 Reg. (UE) 2021/1060, e addebitate su conto corrente postale o bancario intestato al Beneficiario;
8. Non sono ammissibili ad agevolazione, ai fini del presente Bando:
- a) i costi derivanti da auto-fatturazione da parte del Beneficiario;

- b) le spese effettuate e/o fatturate al Beneficiario dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa o da qualunque altro soggetto facente parte degli organi di amministrazione della stessa, o da coniuge o da parenti entro il secondo grado dei soggetti richiamati;
- c) le spese effettuate e/o fatturate da imprese nella cui compagine sociale siano presenti i soci e titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero loro coniuge o da parenti entro il secondo grado dei soggetti richiamati;
- d) le spese effettuate e/o fatturate al Beneficiario da parte di imprese, società, enti con rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ.;
- e) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), a meno che risulti realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e non sia in alcun modo detraibile o recuperabile per quest'ultimo, tenendo conto della disciplina fiscale applicabile, e qualsiasi onere accessorio di natura fiscale o finanziaria.

ART. 7 – NATURA E MISURA DEI CONTRIBUTI

1. Gli aiuti sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
2. L'aiuto consiste in un contributo a fondo perduto, pari al 100% dei costi ammissibili se il **beneficiario è un'aggregazione di imprese**.
3. L'aiuto consiste in un contributo a fondo perduto pari all'80% dei costi ammissibili se il beneficiario è **un'impresa singola**.
4. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300.000 euro nell'arco di tre anni. Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa.
5. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831, per "impresa unica" si intende l'insieme di imprese, tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
 - a) detenzione della maggioranza dei diritti di voto;
 - b) diritto di nominare o revocare la maggioranza degli organi amministrativi o di sorveglianza;
 - c) influenza dominante per effetto di un contratto o di clausole statutarie;
 - d) controllo congiunto della maggioranza dei diritti di voto;

- e) Le imprese tra le quali sussistono tali relazioni anche tramite una o più altre imprese sono considerate un'impresa unica. In tal caso, il soggetto proponente dovrà presentare una dichiarazione che tenga conto della situazione "de minimis" complessiva oppure allegare le dichiarazioni delle imprese collegate, qualora ne abbia conoscenza diretta

ART. 8 – CUMULABILITÀ DELL'AIUTO

1. Gli aiuti concessi ai sensi delle presenti disposizioni sono con costi ammissibili individuabili e pertanto sono cumulabili con altri aiuti se riguardano costi ammissibili diversi o con gli stessi costi ammissibili purché il cumulo non comporti il superamento delle intensità o dei massimali stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., altri regolamenti di esenzione o altre decisioni della Commissione

ART. 9 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione, pena esclusione, deve essere presentata dal soggetto proponente in modalità telematica tramite il sistema informativo SIPES della Regione Autonoma della Sardegna (<https://sipes.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml>) secondo le istruzioni riportate nella "Guida alla compilazione della domanda di accesso" di cui all'Allegato Q alle presenti Disposizioni attuative.

2. La presentazione avviene nelle seguenti fasi:

- a partire dalle ore 9:00 del 1° settembre 2026 il soggetto proponente può, accedendo al sistema SIPES, compilare la domanda on-line e allegare la documentazione prevista dal bando. Completato l'inserimento dei dati e degli allegati previsti, il sistema genera un file che va firmato digitalmente, dal legale rappresentante o suo procuratore, e ricaricato nel sistema. Attivando la convalida della domanda registrata, il proponente riceve una PEC con un codice di convalida che dovrà conservare per la successiva trasmissione al momento dell'apertura del bando;

- a partire dalle **ore 12:00 del 15 ottobre 2026** il proponente, accedendo alla pagina dedicata, deve trasmettere il codice ricevuto e, solo in quel momento, la domanda è considerata correttamente presentata. La data e orario di trasmissione sono quelli considerati per determinare l'ordine cronologico di ricezione. Per la descrizione delle modalità di pre-registrazione della domanda e di invio del codice di convalida si rimanda alla guida di cui all'Allegato Q delle presenti disposizioni attuative.

Ai fini della presentazione della domanda è richiesta la disponibilità di:

- a) casella di “posta elettronica certificata (PEC)”, rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97”²;
- b) “firma elettronica digitale”, in corso di validità, del legale rappresentante rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004;
- c) SPID (non utilizzabile per le persone giuridiche), CIE o TS-CNS/CNS, ai fini dell'accesso al SIPES previa identificazione informatica.

Nella modulistica allegata al presente Bando sono riportate le istruzioni per la compilazione della domanda e degli allegati.

- 3. **La Domanda, e tutti gli allegati devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto dotato dei necessari poteri di firma, con allegazione della procura speciale pena irricevibilità.**
- 4. La Domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo³, gli estremi della marca di bollo dovranno essere inseriti negli appositi campi previsti.
- 5. Sardegna Ricerche, anche attraverso la collaborazione di soggetti delegati o altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. Agenzia delle entrate, Camere di Commercio, Registro Nazionale Aiuti, INPS, INAIL ecc), verifica, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella Domanda e nei relativi allegati.
- 6. La non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000⁴.
- 7. Ai fini dell'ammissibilità, si considera la data e l'ora di invio telematico del codice di convalida della domanda pre-registrata tramite il sistema informativo. **Le domande possono essere trasmesse**

² La casella di posta elettronica certificata del soggetto incaricato di gestire la pratica deve essere indicata nell'apposita sezione.

³ I dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura “Imposta di bollo assolta” sull'atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo: Codice identificativo Data (GG.MM.AAAA) Ora (HH:MM:SS)

La verifica della corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo: <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm>

⁴ D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.”

esclusivamente a partire dalla data e ora indicate al comma 2 del presente articolo e non oltre il termine finale del 30 novembre 2026.

8. Sardegna Ricerche non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
9. La domanda a seconda della tipologia di soggetto proponente è costituita dai seguenti documenti:

Impresa in forma singola (per le imprese che hanno partecipato ai PIC ammessi a finanziamento)

- a) **Domanda di accesso generata dal sistema informatico SIPES**, in regola con l'imposta di bollo (€ 16,00 ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, a pena di irricevibilità;
- a) **Progetto di innovazione**, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato A, con indicazione di obiettivi, azioni, risultati attesi e coerenza con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3)
- b) **Piano di lavoro dei servizi di consulenza**, corredato dai curricula dei fornitori e delle risorse umane impiegate, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato B
- c) **Preventivi** per l'eventuale acquisto di beni materiali e immateriali necessari alla realizzazione del progetto
- d) **Dichiarazione de minimis impresa unica** redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C bis;
- e) **Dichiarazione ex ante di conformità al principio "Do No Significant Harm (DNSH)"**, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato D;
- f) **Dichiarazione sulla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire la quota di cofinanziamento privato**, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato N bis,

Rete soggetto costituita

- b) **Domanda di accesso generata dal sistema informatico SIPES**, in regola con l'imposta di bollo (€ 16,00 ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), firmata digitalmente dal legale rappresentante della Rete soggetto, a pena di irricevibilità;
- c) **Progetto di innovazione**, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato A, con indicazione di obiettivi, azioni, risultati attesi e coerenza con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3);
- d) **Piano di lavoro dei servizi di consulenza**, corredato dai curricula dei fornitori e delle risorse umane impiegate, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato B;
- e) **Preventivi** per l'eventuale acquisto di beni materiali e immateriali necessari alla realizzazione del progetto
- f) **Dichiarazione de minimis impresa unica** redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C ter

- g) **Dichiarazione ex ante di conformità al principio “Do No Significant Harm (DNSH)”**, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato D;
- h) **Copia del contratto di rete**, regolarmente depositato presso il Registro delle imprese. Il contratto di rete deve contenere, anche mediante eventuale atto integrativo regolarmente depositato presso il Registro delle imprese, una previsione che consenta la partecipazione al presente bando e l’assunzione degli obblighi connessi alla sua attuazione;
- i) **Copia della deliberazione dell’organo decisionale della Rete soggetto**, adottata ai sensi del contratto di rete, che autorizza il legale rappresentante alla presentazione della domanda e individua le imprese partecipanti al progetto di innovazione.
- j) **Dichiarazione sulla disponibilità delle risorse finanziarie**, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato N ter,

Rete soggetto costituenda

- a) **Domanda di accesso generata dal sistema informatico SIPES**, in regola con l’imposta di bollo (€ 16,00 ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), firmata digitalmente dal soggetto capofila indicato nella lettera d’intenti, a pena di irricevibilità;
- b) **Progetto di innovazione**, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato A, con indicazione di obiettivi, azioni, risultati attesi e coerenza con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3);
- c) **Piano di lavoro dei servizi di consulenza**, corredato dai curricula dei fornitori e delle risorse umane impiegate, redatto secondo lo schema di cui all’Allegato B;
- d) **Preventivi** per l’eventuale acquisto di beni materiali e immateriali necessari alla realizzazione del progetto
- e) **Dichiarazione requisiti di ammissibilità MPMI**”, compilata da ogni impresa che intende aderire alla rete soggetto costituenda redatta secondo lo schema di cui all’Allegato C.
- f) **Dichiarazione ex ante di conformità al principio “Do No Significant Harm” (DNSH)**, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato D;
- g) **Lettera d’intenti alla costituzione della rete soggetto**, firmata da ciascuna impresa aderente e redatta secondo lo schema di cui all’Allegato E, che individua il soggetto capofila e impegna alla costituzione della rete entro i termini previsti;
- h) **Dichiarazione sulla disponibilità delle risorse finanziarie**, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato N.

ART. 10 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. La selezione delle domande è effettuata tramite procedura valutativa a sportello

2. La procedura d'istruttoria delle domande sarà articolata nelle seguenti fasi:

- Verifica di ammissibilità;
- Verifica di merito
- Approvazione dei progetti

VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

La verifica di ammissibilità è articolata in una verifica di ammissibilità **formale** e una verifica di ammissibilità **sostanziale**.

- Verifica di ammissibilità formale

La verifica di ammissibilità formale riguarda il rispetto dei seguenti requisiti:

a) Verifica di ricevibilità della proposta

La verifica di ricevibilità mira a verificare il rispetto delle modalità di invio e della tempistica di presentazione della domanda e la presenza della domanda e dei documenti da allegare tutti firmati digitalmente come previsto all'art 9.

Sardegna Ricerche ha facoltà di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio per consentire ai proponenti di sanare eventuali omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione e degli allegati. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del proponente.

Nel caso in cui vengano ravvisati motivi di irricevibilità della domanda, prima dell'adozione del relativo provvedimento, Sardegna Ricerche comunica agli istanti, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda stessa. Entro **il termine di dieci giorni** dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Qualora vengano confermate le carenze che hanno dato luogo alla irricevibilità si procede con il relativo provvedimento di rigetto della domanda.

b) Verifica requisiti del soggetto proponente

Rispetto dei requisiti di ammissibilità del soggetto proponente sulla base di quanto previsto dal PR FESR Sardegna 2021-2027 e rispetto dei requisiti soggettivi previsti all'articolo 3 (Beneficiari e requisiti di ammissibilità) delle presenti disposizioni attuative;

c) Verifica requisiti del progetto

Rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 4 (durata dell'intervento e ricadute dei risultati) e verifica della completezza della proposta progettuale; si precisa che l'allegato A dovrà essere compilato in tutte le sue parti.

Sardegna Ricerche ha facoltà di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio per consentire ai proponenti di sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione. In caso di ricorso al soccorso istruttorio, Sardegna Ricerche assegna al soggetto proponente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, si procede con il provvedimento di rigetto della domanda.

- Verifica di ammissibilità sostanziale

La verifica di **ammissibilità sostanziale** è volta ad accertare il rispetto dei seguenti requisiti:

- la coerenza e il contributo dell'intervento proposto rispetto a:
 - il Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027;
 - la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Sardegna;
 - la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) e la Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC);
 - i principi orizzontali di parità di genere, accessibilità per le persone con disabilità e rispetto della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;
- il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" all'ambiente (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

Sardegna Ricerche ha facoltà di chiedere all'istante l'integrazione dei dati, informazioni, chiarimenti necessari per l'espletamento delle verifiche, a cui il soggetto proponente dovrà ottemperare nel termine di 10 giorni. Nel caso in cui vengano ravvisati motivi di non ammissibilità della domanda, prima dell'adozione del relativo provvedimento, Sardegna Ricerche comunica al Proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda stessa.

La verifica si conclude con un giudizio di ammissibilità o non ammissibilità della proposta, dove l'ammissibilità rappresenta la condizione necessaria per poter accedere alla successiva fase di valutazione di merito. In caso di non ammissibilità della proposta si procede con il relativo provvedimento di rigetto dell'istanza.

- VERIFICA DI MERITO

I progetti che hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità saranno esaminati dalla Commissione di Valutazione sulla base dei criteri di valutazione dettagliati sotto.

QUALITA' DEL PROGETTO	Punteggio massimo	Punteggio minimo
a) Qualità del progetto <i>Sarà valutata la qualità complessiva del progetto, intesa come capacità di generare innovazioni organizzative, di processo e/o di servizio in grado di accrescere la competitività delle imprese, in coerenza con le finalità dell'Azione 1.1.2 del PR FESR Sardegna 2021–2027. In particolare:</i> Per valutare la qualità del progetto si esamineranno i seguenti elementi - Qualità e chiarezza degli obiettivi, anche rispetto alle criticità delle aziende coinvolte nel progetto nel caso di aggregazioni e dell'azienda singola nel caso abbia aderito ai PIC - Definizione e quantificazione dei risultati attesi e delle ricadute attese di sistema - Articolazione delle attività e tempistiche struttura metodologica, e adeguatezza dei costi esposti - Coerenza del progetto proposto rispetto agli obiettivi e contenuti della Strategia S3 e per le imprese singole la coerenza con il progetto PIC finanziato	40	20
b) Capacità della proposta progettuale di generare innovazioni di prodotto e di processo e/o di mercato che accrescano la competitività delle imprese sia singole che associate Sarà valutata: - la capacità del progetto di facilitare l'introduzione di innovazione di prodotto o di processo all'interno delle imprese sia in forma singola che per le aggregazioni di imprese anche con riferimento al contesto territoriale e alle caratteristiche del soggetto proponente - La capacità del progetto di aumentare le quote di mercato e/o accesso a nuovi clienti/segmenti; rafforzamento della posizione competitiva; riduzione dei costi	20	12
c) Capacità tecnico organizzativa del soggetto proponente Sarà valutata l'adeguatezza tecnico-organizzativa del soggetto proponente (sia l'impresa singola o il raggruppamento di imprese) rispetto alla realizzabilità e coerenza degli interventi proposti con riferimento a: - la capacità organizzativa e gestionale rispetto alle attività pianificate; - le competenze, l'esperienza dei soggetti manageriali coinvolti nelle attività del progetto (project manager coinvolto nel caso di aggregazione); - le competenze, l'esperienza dei fornitori dei servizi avanzati coinvolti nelle attività del progetto; - coinvolgimento ed integrazione delle imprese rispetto alle attività del progetto (nel caso di aggregazione appartenenti all'aggregazione).	15	
d) Sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione	15	7

Sarà valutata - la fattibilità economico-finanziaria del progetto nella fase di attuazione e congruità dei costi rispetto al progetto proposto - capacità dell'aggregazione o dell'impresa di sostenere gli impegni finanziari connessi alla realizzazione del progetto di innovazione		
e) Qualità del progetto in termini della sostenibilità ambientale Il grado di sostenibilità ambientale sarà valutato sulla base: - della capacità del progetto di innovazione di contribuire in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali definiti dalla UE nel Reg. (UE) 2020/852, senza arrecare danno significativo agli altri; - adozione di strumenti di verifica degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita di prodotti, processi e servizi, quali LCA, LCC, PEF, Carbon footprint di prodotto ISO 14067, Water footprint di prodotto, processo o servizio ISO 14046, sistemi di gestione ambientale o energia ISO 14001, EMAS e ISO 50001. - dell'adozione di sistemi di gestione ambientale e/o sistemi di gestione dell'energia da parte delle PMI	5	2
f) Qualità del progetto in termini di pari opportunità e non discriminazione e/o dei processi di responsabilità sociale nell'impresa Sarà valutata la coerenza del progetto con l'attuazione dei principi di pari opportunità e di non discriminazione. Il punteggio verrà attribuito in funzione dei seguenti aspetti: - promozione di processi aziendali orientati al Diversity Management e/o alla responsabilità sociale d'impresa, anche tramite la valutazione e attestazione, da parte di un organismo di conformità accreditato; - possesso della certificazione di genere da parte di imprese; - rilevanza della componente femminile e giovanile nell'aggregazione o nella singola impresa; - importanza dell'intervento rispetto ai temi della disabilità, dell'innovazione, della sostenibilità sociale e della qualità della vita.	5	

La valutazione dei progetti sarà affidata ad una Commissione di Valutazione, che sarà composta da tre componenti nominati da Sardegna Ricerche. I componenti della Commissione dovranno avere una pluriennale esperienza sui temi dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e dello sviluppo e sperimentazione. I componenti della Commissione di Valutazione, se necessario, potranno essere supportati da esperti valutatori scientifici nelle aree di specializzazione oggetto del progetto.

Nel caso di esito negativo o parzialmente negativo Sardegna Ricerche, prima della adozione formale del relativo provvedimento, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii, comunica al proponente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

L'istruttoria delle domande deve concludersi nel termine **massimo di 120 giorni solari** e consecutivi che decorrono dal giorno successivo alla data di presentazione delle proposte. L'eventuale richiesta di integrazioni sospende termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine.

APPROVAZIONE DEI PROGETTI

I progetti saranno ammessi, secondo la procedura valutativa a sportello fino all'esaurimento dei fondi assegnati così come definito dalle presenti disposizioni attuative. Saranno ammesse a finanziamento solo quelle proposte che avranno riportato, a seguito della valutazione, un punteggio maggiore o uguale a 60/100 e avranno raggiunto il punteggio minimo indicato nella tabella per i criteri di cui alle soglie minime indicate nella tabella di cui sopra ai punti a), b), d), e).

1. L'elenco dei progetti ammessi sarà pubblicato sul sito web a cura di Sardegna Ricerche.
2. A seguito della conclusione della fase di valutazione Sardegna Ricerche provvederà all'invio della comunicazione di concessione dell'aiuto. Nel caso in cui la proposta progettuale venga presentata da una rete soggetto non ancora costituita **entro 60 giorni dovrà essere presentato l'atto costitutivo**, con conferimento di mandato speciale irrevocabile, da parte di tutti i partecipanti in favore di uno dei soggetti aderenti all'aggregazione, che assumerà il ruolo di Mandatario e da qui in poi chiamato Capofila o in caso di rete che assumerà il ruolo di rappresentante legale della rete soggetto. Seguirà la stipula di un disciplinare con il soggetto beneficiario del progetto, che definisce il programma di lavoro, i costi ammissibili, l'importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e da Sardegna Ricerche. Il Progetto di innovazione definitivo approvato è parte integrante del disciplinare.

ART. 11 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Ai fini della rendicontazione finale il soggetto beneficiario deve presentare la domanda di pagamento dell'aiuto allegando i seguenti documenti anche nella piattaforma SMEC secondo i modelli indicati da Sardegna Ricerche:
 - a) relazione finale dei risultati tecnici del progetto di innovazione;
 - b) prospetti di rendicontazione delle spese, contenenti le informazioni relative alle tipologie di attività e servizi di innovazione realizzati;
 - c) documentazione concernente le spese sostenute come previsto all'allegato G (vademecum ammissibilità e rendicontazione delle spese) delle disposizioni attuative;

- d) dichiarazione ex post del rispetto del principio "do no significant harm" (DNSH), secondo lo schema di cui all'Allegato H delle presenti disposizioni attuative.
2. Il soggetto beneficiario è tenuto all'adozione di una contabilità separata dell'operazione cofinanziata o, in alternativa, distinguere, in maniera chiara ed univoca attraverso **l'indicazione del CUP**, le registrazioni contabili relative alle operazioni agevolate, attraverso una codificazione contabile adeguata che riguardi tutte le transazioni relative al progetto realizzato.
 3. La documentazione di cui ai punti a), b), c) e d) deve essere conservata fino ai cinque anni successivi all'erogazione del saldo (art. 82, Reg. UE 2021/1060).
 4. La rendicontazione finale dovrà essere prodotta entro il termine di 60 giorni dalla data stabilita per il completamento del progetto realizzato.
 5. La rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, pena l'inammissibilità delle stesse, dovrà attuarsi mediante l'inserimento dei giustificativi di spesa, dei correlati pagamenti (bonifici) e dell'altra documentazione richiesta dal "*Vademecum sull'ammissibilità e rendicontazione delle spese*" (allegato G) nel Sistema SMEC della Regione Sardegna.
 6. Per le reti soggetto l'importo dell'aiuto sarà interamente imputato all'aggregazione
 7. Ai fini della liquidazione dell'aiuto il soggetto beneficiario deve:
 - a) avere una sede o unità locale in Sardegna ove sono state realizzate le attività oggetto di cofinanziamento;
 - b) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate attraverso altri programmi regionali, nazionali o comunitari (verificato nel RNA). Il soggetto beneficiario si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura dell'intervento;
 - c) rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità concernenti le operazioni cofinanziate da fondi europei come previsto dagli artt. 49 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060; a tal fine il soggetto beneficiario è tenuto a rispettare quanto riportato nel documento sul sito di Sardegna Programmazione, nella sezione Comunicazione del PR FESR Sardegna 2021 - 2027;
 - d) non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf);
 - e) essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); Nel caso in cui dal DURC emerga un'irregolarità contributiva non sarà possibile procedere alla

liquidazione del contributo prima che il soggetto beneficiario abbia adempiuto alla relativa regolarizzazione;

- f) essere in regola con la normativa antimafia (D. Lgs. 159/2011 e D. Lgs. 218/2012);
- g) l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 14 della L.R. 5/2016;
- h) dimostrare di aver garantito il rispetto del principio DNSH.

Per il dettaglio sulle modalità di rendicontazione delle spese si rinvia al "Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese" (allegato G).

8. Sardegna Ricerche procede alla verifica tecnica e amministrativa del progetto, secondo le seguenti modalità:

Verifica tecnica

La verifica tecnica consiste nell'accertamento della realizzazione del progetto e del conseguimento degli obiettivi e risultati attesi così come risultano nella proposta approvata e la congruità ed inerenza delle spese rendicontate, qualora la complessità del progetto lo richieda affideremo la valutazione ad un esperto tecnico scientifico

Qualora il progetto sia stato realizzato parzialmente, si procede ad una valutazione della realizzazione parziale e all'eventuale riduzione dell'aiuto oppure al mancato riconoscimento ove risultassero profondamente modificati i presupposti del progetto approvato.

Verifica amministrativa

La verifica amministrativa verte nell'accertamento della correttezza del rendiconto e della validità della documentazione di spesa presentata, attestante i costi sostenuti. Per il dettaglio delle verifiche amministrativo-contabili si fa riferimento all'allegato G "*Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese*".

Al termine della verifica tecnica e amministrativa, Sardegna Ricerche procede con l'atto di liquidazione definitiva o con l'eventuale revoca anche parziale del provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto.

9. L'erogazione dell'aiuto è effettuata secondo una delle seguenti modalità:

- a) **senza anticipazione:** il soggetto beneficiario deve presentare, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, la domanda di pagamento finale dell'aiuto, allegando la documentazione indicata per la rendicontazione del progetto di cui al comma 1 del presente articolo.

- b) **con anticipazione:** il soggetto beneficiario può richiedere una quota pari al 40% del totale dell'importo dell'aiuto provvisoriamente concesso che verrà **liquidato** a titolo d'anticipazione, previa stipula di un disciplinare e presentazione dei seguenti documenti:
- originale della fideiussione bancaria, della polizza assicurativa o della garanzia rilasciata da soggetti iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui al D.Lgs. 385/1993, conforme al modello di cui all'Allegato L, a copertura dell'importo erogato. La garanzia è svincolata, su richiesta del beneficiario, dopo l'erogazione del saldo e la conclusione dei controlli di I livello;
 - **un'ulteriore anticipazione del 40%** del totale da erogarsi subordinatamente alla positiva verifica tecnico contabile da parte di Sardegna Ricerche della rendicontazione che certifica la spesa effettiva (corredata delle relative quietanze) dell'anticipo ricevuto;
 - il saldo a seguito della rendicontazione finale (da presentare entro 60 gg dalla conclusione del progetto).
 - autocertificazione delle informazioni contenute nella visura della CCIAA (o da richiesta alla CCIAA), da cui risulta la data di apertura della sede operativa ove verrà realizzato il progetto di innovazione.

Alla conclusione del progetto, il soggetto beneficiario presenta la domanda di pagamento finale del saldo allegando la documentazione indicata per la rendicontazione di cui al comma 1 del presente articolo.

L'eventuale anticipazione, anticipazioni o liquidazione finale non può essere corrisposta in presenza di debiti contributivi o fiscali da parte del soggetto beneficiario.

Per i soggetti beneficiari che hanno ricevuto aiuti individuati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l'erogazione dell'aiuto è subordinata al rimborso o al deposito in un conto bloccato degli aiuti considerati illegali o incompatibili fino al momento della decisione finale.

Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazioni, entro 80 giorni dalla data di ricezione della domanda di pagamento del saldo finale dell'aiuto. Il suddetto termine è sospeso qualora sia richiesta un'integrazione documentale e riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa, che dovrà pervenire a Sardegna Ricerche entro 10 giorni dalla richiesta.

ART. 12 – VARIAZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE

1. I soggetti beneficiari realizzano il progetto conformemente a quanto previsto dall'atto di concessione provvisoria, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci e i relativi valori di spesa ammessi.
2. Possono essere ritenute ammissibili variazioni al progetto, nonché variazioni riferite allo status del soggetto beneficiario, con le modalità e nei limiti indicati ai commi seguenti o a seguito di variazioni consentite dalla normativa comunitaria e nazionale.
3. Le variazioni al progetto approvato possono essere ammesse alle seguenti condizioni:
 - a) sono apportate successivamente alla concessione provvisoria dell'aiuto;
 - b) sono richieste preventivamente mediante la presentazione a Sardegna Ricerche di un'istanza di variazione, comprensiva di una relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del progetto approvato. L'istanza è corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle richieste di modifica, entrambi sottoscritti da persona in grado di impegnare legalmente il soggetto beneficiario. Le rimodulazioni del progetto proposte dovranno risultare coerenti con il progetto approvato e potranno essere richieste entro e non oltre 60 giorni precedenti la scadenza del piano;
4. Sardegna Ricerche provvede alla valutazione delle richieste di variazione del progetto approvato entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse. Il suddetto termine è sospeso qualora, sia richiesta un'integrazione documentale e riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento dell'aiuto concesso.
5. Le variazioni della composizione **del soggetto beneficiario (in caso di aggregazione di imprese)** o il recesso di una o più imprese aderenti sono ammissibili purché siano assicurati:
 - a) il numero minimo di imprese previsto dalle presenti disposizioni attuative;
 - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità delle imprese subentranti;
 - c) la regolare prosecuzione delle attività del progetto;
 - d) la natura, la funzionalità e gli altri aspetti del progetto oggetto di valutazione.
 - I. Le richieste di variazione del soggetto beneficiario (in caso di aggregazione) devono essere presentate a Sardegna Ricerche, motivate e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, dalle imprese uscenti e, se presenti, dalle imprese subentranti. È obbligatorio

aggiornare l'atto costitutivo dell'aggregazione e trasmettere la documentazione modificata a Sardegna Ricerche.

- II. Restano validi i casi di subentro derivanti da operazioni societarie straordinarie (acquisizioni, fusioni, incorporazioni, trasformazioni o conferimenti), purché sia garantita la continuità giuridica, economica e operativa del soggetto beneficiario. In tali circostanze, il soggetto beneficiario deve mantenere invariata la propria identità economica e la capacità di attuare il progetto.
 - III. Qualora la perdita di una o più imprese determini la violazione dei requisiti minimi o comprometta la realizzazione del progetto, Sardegna Ricerche dispone la revoca totale o parziale del contributo, con obbligo di restituzione delle somme eventualmente già erogate.
6. Le richieste di variazione del soggetto beneficiario sono valutate da Sardegna Ricerche entro 30 giorni dal loro ricevimento. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazioni documentali e riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
 7. Le proroghe al progetto possono essere concesse qualora ricorrano comprovate cause che impediscano il rispetto del termine di conclusione. La proroga del progetto è concessa con determinazione di Sardegna Ricerche fino a un massimo di 6 mesi, previa verifica della scadenza della garanzia fideiussoria, eventualmente prestata, e **delle scadenze indicate per il PR FESR Sardegna 2021-2027**.
 8. Il soggetto beneficiario, che intende avvalersi della proroga, deve presentare a Sardegna Ricerche, entro 60 gg dalla data di conclusione indicata per il progetto una richiesta debitamente motivata nelle stesse modalità indicate per le variazioni al progetto.

ART. 13 – CONTROLLI

1. Il Progetto di innovazione ammesso ad agevolazione è sottoposto a verifica amministrativa e/o in loco, da parte dell'Autorità di Gestione del Programma regionale Sardegna FESR 2021-2027, in merito all'attuazione dell'investimento, in termini di acquisizione dei prodotti e dei servizi cofinanziati, e al fatto che le relative spese siano state effettivamente sostenute, in conformità alle norme unionali, nazionali e regionali.
2. Il Progetto può essere altresì selezionato ai fini dei controlli di competenza dell'Autorità di Audit e di altri soggetti nazionali e unionali aventi titolo.

3. I controlli possono essere effettuati durante l'intera attuazione del Programma e nei 5 (cinque) anni successivi alla data di erogazione del saldo finale.
4. L'esito negativo dei controlli effettuati comporta la revoca totale o parziale dell'agevolazione concessa, il recupero delle somme erogate e l'eventuale segnalazione dell'irregolarità ai soggetti competenti.

ART. 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt. 47, 49 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060, e attuarle in coerenza con le linee guida pubblicate sul sito di Sardegna Programmazione.
2. In questo contesto il soggetto beneficiario deve comunicare e promuovere i progetti attraverso azioni e strumenti ed è tenuto a:
 - valorizzare in tutti i materiali di comunicazione, informazione e pubblicità, in formato elettronico o cartaceo, e altro materiale audio/video prodotto nelle attività di divulgazione del progetto, il finanziamento Europeo ricevuto da parte di Sardegna Ricerche mediante l'utilizzo del blocco istituzionale dei loghi obbligatori del Programma FESR da inserire nei materiali utilizzando la seguente dicitura "Progetto finanziato dall'Unione Europea – PR FESR Sardegna 2021-2027", da apporsi a seguire l'ultimo logo a destra, con dimensioni uguali, così come contenuti al seguente link: al portale di Sardegna programmazione (<https://www.sardegnaprogrammazione.it/programmi/fesr/articolo/comunicazione-fesr-21-27>) e alla pagina del sito istituzionale di Sardegna Ricerche.
 - esporre almeno un poster/targa sul progetto nella propria sede: si precisa che per progetti > 500.000 € è obbligatoria una targa permanente, mentre per quelli di importo inferiore è sufficiente un poster (formato minimo A3), come da art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060
3. Il soggetto beneficiario è, inoltre, tenuto a comunicare a Sardegna Ricerche gli eventi e le iniziative legati al progetto, anche successivamente alla sua conclusione. Tali iniziative vanno comunicate con un preavviso di almeno dieci giorni.
4. Tutte le informazioni e i materiali prodotti devono essere inclusi nelle relazioni e report intermedi e finali e trasmessi a Sardegna Ricerche, in modo da rendere **chiaro, verificabile e condivisibile** i risultati raggiunti
5. Il soggetto beneficiario è altresì tenuto ad accettare:
 - di essere incluso nell'elenco delle operazioni selezionate, pubblicato on-line nel sito SardegnaProgrammazione e nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri

<https://opencoesione.gov.it/it/>, che contiene il nome del Beneficiario, il titolo del progetto e l'ammontare delle risorse finanziarie pubbliche a esso assegnate;

- di essere incluso nell'elenco pubblicato, unitamente alla denominazione del progetto e all'importo del finanziamento, ai sensi dell'art. 49 del ricordato Reg. (UE) 2021/1060;
 - che i dati dell'operazione siano trasferiti sullo strumento informatico Arachne, attivato dalla Commissione Europea. Il trattamento di questi dati è svolto esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode, situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti. I risultati del calcolo del rischio sono dati interni utilizzati per verifiche di gestione e sono pertanto soggetti a condizioni di protezione dei dati, nel rispetto delle normative nazionali ed europee in materia, e non vengono pubblicati (né dai servizi della Commissione né dall'Autorità di Gestione).
6. Per quanto non esplicitato o comunicato nelle presenti disposizioni attuative e da Sardegna Ricerche nel corso del progetto, il soggetto beneficiario è tenuto a fare riferimento a quanto riportato sul sito di Sardegna Programmazione, nella sezione Comunicazione del PR FESR 21-27, al seguente link:
- <https://www.sardegnaprogrammazione.it/programmi/fesr/articolo/comunicazione-fesr-21-27>
7. Nel caso in cui si verifichi il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione si ricorda che si può incorrere nella riduzione del contributo (fino al 3% ai sensi dell'art. 50, par. 3 del regolamento 2021/1060).

ART. 15 – REVOCA E RINUNCIA DELL'AIUTO

1. Sardegna Ricerche, fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte del Beneficiario, nei seguenti casi:
- a) perdita dei requisiti soggettivi di ammissione ad agevolazione durante l'attuazione dell'intervento;
 - b) accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
 - c) mancata attivazione dell'unità locale produttiva sul territorio eleggibile all'atto della prima dell'avvio del progetto;

- d) il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti gravemente irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;
- e) il Beneficiario non realizzi il Progetto entro la data di completamento prevista;
- f) il Progetto realizzato non sia coerente con quello ammesso all'agevolazione, ossia venga accertato in sede di rendicontazione il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto;
- g) si siano verificate irregolarità, imputabili al Beneficiario e riscontrate, previo contraddittorio, dall'Autorità di Audit; in tal caso l'agevolazione concessa o erogata è revocata nella misura della rettifica finanziaria applicata dall'Autorità di Audit;
- h) laddove, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 sulla stabilità delle operazioni, entro 3 anni dalla data di conclusione dell'operazione nel caso di PMI o 5 anni nel caso di Grandi Imprese, si verifichi cessazione o rilocalizzazione dell'attività di impresa al di fuori del territorio della regione Sardegna; cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- i) i beni oggetto di agevolazione siano alienati, ceduti o distratti entro 3 (tre) anni, a far data dall'erogazione del saldo, salvo i casi di subentro;
- j) entro 3 (tre) anni, a far data dall'erogazione del saldo, il Beneficiario cessi o trasferisca l'attività produttiva;
- k) entro 3 (tre) anni, a far data dall'erogazione del saldo, l'attività di impresa o dell'aggregazione cessi a seguito di un fallimento fraudolento;
- l) sia rilevata la violazione del divieto di cumulo. La revoca delle agevolazioni è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca è totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni;
- m) siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- n) si siano verificate altre violazioni di legge e delle norme richiamate nelle presenti disposizioni, nella dichiarazione di Accettazione degli esiti/assunzioni degli obblighi e nel disciplinare

2. Sardegna ricerche può esercitare il potere di revoca nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario nell'utilizzo o nella rendicontazione delle agevolazioni concesse, che possono compromettere la realizzazione del Progetto nei tempi massimi previsti.
3. Sardegna ricerche può esercitare il potere di revoca nel caso di avvio di una procedura per la gestione dello stato di crisi o di insolvenza del Beneficiario, ritenuta incompatibile con il rispetto degli obblighi previsti a suo carico dal Bando.
4. La revoca può essere disposta in misura totale e riferirsi all'intero beneficio concesso, ovvero parziale e riguardare solo una parte delle agevolazioni concesse.
5. In caso di revoca del contributo Sardegna ricerche, esperite le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., avvia la procedura di recupero delle somme erogate e non dovute, aumentate degli interessi, calcolati applicando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. L'ammontare degli interessi è determinato in via provvisoria alla data di emissione del provvedimento di revoca. Trovano, inoltre, applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.
6. Restano salve le procedure di revoca e recupero degli aiuti di Stato illegali dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla Commissione europea ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del Regolamento (UE) 2015/1589, del Consiglio, del 13 luglio 2015. In presenza di una decisione dell'Unione europea che dichiara l'aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno e ne ordini allo Stato il recupero, laddove il Beneficiario dell'aiuto sia soggetto a procedure di insolvenza, il credito dello Stato relativo alla restituzione dell'aiuto è soddisfatto in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro credito.
7. Il Beneficiario che intenda rinunciare alla realizzazione del Progetto approvato e al contributo concesso deve darne tempestiva comunicazione, tramite posta elettronica certificata, dichiarando la disponibilità alla restituzione dell'aiuto erogato e degli eventuali interessi decorrenti dalla data di erogazione delle varie tranches liquidate.
8. In caso di revoca parziale dell'aiuto riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico del soggetto beneficiario.

ART. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento è individuato nella dott.ssa Graziana Frogheri dell'ufficio Networking

ART. 17 – PUNTO DI CONTATTO QUALIFICATO

1. È istituito il Punto di contatto qualificato garante dell'attuazione e applicazione della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Per la presentazione di reclami e segnalazione si rinvia al link: [Punto di contatto UE - Sardegna Programmazione](#).

ART. 18 – SOGGETTO ISTRUTTORE

1. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria Sardegna Ricerche ha la facoltà di ricorrere a un organo o a un soggetto istruttore.
2. L'atto di nomina del soggetto di cui al comma 1 sarà pubblicato con le stesse modalità del programma.
3. Il soggetto individuato potrà supportare Sardegna Ricerche nelle attività istruttorie che attengono alla ricezione, alla valutazione e all'approvazione delle proposte progettuali, al controllo e al monitoraggio ai fini dell'erogazione.

ART. 19 – MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. può essere esercitato mediante motivata istanza inviata all'indirizzo PEC protocollo@cert.sardegna ricerche.it.

ART. 20 – INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il trattamento dei dati forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti e viene effettuato nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
2. Sardegna ricerche è titolare del trattamento dei dati personali dei proponenti e soggetti coinvolti a vario titolo nel progetto ai sensi dell'articolo 24 del GDPR in riferimento alle attività previste dalle presenti disposizioni attuative.
3. I proponenti, ai fini della partecipazione al programma, devono dichiarare di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 21 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Fermo il rinvio alle previsioni contenute nel presente programma, le controversie che intervengano nella fase esecutiva del rapporto sono demandate al giudice ordinario; il foro competente è individuato in quello di Cagliari.
2. Per le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di non ammissione al finanziamento, l'annullamento o revoca del provvedimento di concessione per fatti diversi dall'inadempienza del soggetto attuatore, la competenza è del TAR Sardegna.

ART. 22– DISPOSIZIONI FINALI

- 4- Il presente programma è pubblicato sul sito internet istituzionale di Sardegna Ricerche e della Regione Autonoma della Sardegna-e sul BURAS
2. Con le medesime modalità saranno pubblicate eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura.
3. La pubblicazione delle disposizioni attuative e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito sopra indicato ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
4. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni attuative si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
5. Tutte le informazioni concernenti le disposizioni attuative e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico amministrativo possono essere richiesti al Responsabile di procedimento di cui all'art. 16 al seguente indirizzo di posta PEC: protocollo@cert.sardegna ricerche.it.
6. Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi "chiarimenti" sul sito internet di Sardegna Ricerche nella pagina relativa al programma pubblico in oggetto, e al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti.

ALLEGATI

ALLEGATO A – Progetto di innovazione

ALLEGATO B – Piano di lavoro

ALLEGATO C – Dichiarazione requisiti di ammissibilità MPMI della rete costituenda

ALLEGATO C BIS - Dichiarazione de minimis impresa unica AIUTI _ PIC_ MPMI

ALLEGATO C TER - Dichiarazione de minimis impresa unica AIUTI_ RETI già costituite

ALLEGATO D – Dichiarazione ex ante rispetto del Principio DNSH

ALLEGATO E – Lettera d'intenti per la costituzione della Rete Soggetto

ALLEGATO F – Schema di costituzione della Rete Soggetto

ALLEGATO G – Vademecum ammissibilità e rendicontazione delle spese
ALLEGATO H – Dichiarazione ex post rispetto del Principio DNSH
ALLEGATO I – Disciplinare tipo beneficiario Rete Soggetto
ALLEGATO I BIS - Disciplinare tipo beneficiario SINGOLE MPMI
ALLEGATO L - Schema garanzia fideiussoria
ALLEGATO M - Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese sarde
ALLEGATO N - Dichiarazione comprovante disponibilità finanziarie AIUTI_RETI costituende
ALLEGATO N BIS - Dichiarazione comprovante disponibilità finanziarie AIUTI_PIC_MPMI
ALLEGATO N TER - Dichiarazione comprovante disponibilità finanziarie AIUTI_RETI costituite
ALLEGATO O - Metodologia massimali consulenze
ALLEGATO P - Dichiarazione antimafia (solo se il contributo richiesto è superiore a euro 150.000,00)
ALLEGATO Q - Guida alla compilazione della domanda di accesso

APPENDICE 1 – DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Disposizioni attuative sono adottate le seguenti definizioni

- **Aggregazione proponente:** il soggetto con personalità giuridica che rappresenta l'aggregazione;
- **Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2022-2027:** la mappa dei comuni ammessi a beneficiare dell'incremento di intensità per gli aiuti a finalità regionale;
- **Catalogo:** trattasi del *"Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese sarde"*, approvato con determinazione del Direttore Generale del Centro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna n. 564 del 1° luglio 2025;
- **Contratto di rete:** contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
- **Delocalizzazione:** si intende il trasferimento dell'unità produttiva in area geografica al di fuori del territorio eleggibile;
- **DNSH:** il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm") definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, e precisato negli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio;
- **Forme associative con personalità giuridica:** Rete soggetto, Consorzi con attività esterna;
- **Impresa:** si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Nell'ambito di tale definizione è considerata impresa l'associazione iscritta nell'elenco regionale o nazionale delle associazioni riconosciute oppure nel registro delle persone giuridiche, in possesso di una posizione IVA. Ovvero, è considerata impresa l'attività libero professionale a prescindere dall'iscrizione in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica Amministrazione, salvo nel caso in cui tale iscrizione costituisca condizione indispensabile per l'esercizio (quindi titolari di partita IVA attiva e senza che siano in corso sospensioni) dell'attività economica per la quale è presentata domanda;
- **Impresa in difficoltà:** impresa che ricade in almeno uno delle seguenti condizioni:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione

delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE¹⁸ e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

- b) nel caso di società, se almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) impresa assoggettata ad una procedura concorsuale per insolvenza o in possesso delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) impresa che ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione per il quale è ancora in essere il relativo Progetto;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- **Impresa unica:** insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;
- **MPMI:** microimprese, piccole imprese e medie imprese, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui

all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014. In particolare, sono definite:

- a) "Medie imprese": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- b) "Piccole imprese": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- c) "Microimprese": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- **Regolamento "de minimis"**: aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 300.000 euro. Normativa UE di riferimento in relazione al settore di attività in cui opera il beneficiario finale: il Reg. (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13/12/2023 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;
- **Regolamento di esenzione**: il Reg. (UE) n. 651/2014 (artt. 17, 18, 19, 25, 28, 29) della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; il Reg. (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16/12/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- **Registro Nazionale Aiuti – RNA**: banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero imprese e made in Italy) - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della L. 05/03/2001, n. 57, prevista dall'articolo 52, co. 1, della L. 24/12/2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- **Rete Soggetto**: contratto tra imprese, dotato obbligatoriamente di un fondo patrimoniale e di organo comune, che acquista personalità giuridica autonoma con l'iscrizione alla Sezione ordinaria del Registro Imprese presso cui è stabilita la sua sede;
- **Soggetto beneficiario**: il soggetto che, a seguito della procedura di valutazione di cui all'art. 10, è ammesso a beneficiare degli aiuti di cui al presente Programma;
- **Sovvenzione**: contributo finanziario accordato a fondo perduto;

- **Unità produttiva:** struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati. L'unità produttiva oggetto del progetto deve essere nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario, ed è dimostrabile/verificabile: nel caso di PMI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa; - nel caso di (liberi) professionisti, qualora risulti dalla comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.
- **Mezzi propri** si intendono nuovi conferimenti/finanziamenti del proponente o dei soci in conto aumento del capitale sociale e riserve effettivamente disponibili o utili accantonati senza destinazione risultanti dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, da vincolare alla realizzazione del piano. Nei mezzi propri rientra anche il cash flow (flusso di cassa) generato dalla gestione dell'impresa, determinato secondo metodi prudenziali (e pertanto conseguibile con ragionevole certezza), coerente con i principi contabili e congruo rispetto al piano. Pertanto, non è ricompresa nella tipologia "apporto mezzi propri" il c.d. "apporto in natura";.

APPENDICE 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Le disposizioni attuative sono adottate in coerenza e attuazione dei seguenti atti e documenti normativi e deliberativi:

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (di seguito "Regolamento de minimis", "regime de minimis" o "de minimis");
- Regolamento (UE) n. 1589/2015 della Commissione del 13 luglio 2015, sulle modalità di applicazione dell'art. 108 TFUE;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 (Codice europeo di condotta sul partenariato);
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 – principio DNSH (Do Not Significant Harm);
- Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i

- regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2021-2027 (2021/C 153/01) della Commissione europea, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 153/1 del 29 Aprile 2021;
 - Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2022/C 414/01), pubblicata sulla GUCE serie C n. 414/01 del 28/10/2022;
 - Comunicazione della Commissione europea 2021/C 373/01 "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027";
 - Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 italiana, approvata dalla CE con la Comunicazione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e da ultimo modificata con Decisione della Commissione C(2024) 6797 final del 3 ottobre 2024;
 - Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, art. 3, commi 4-ter e seguenti, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 – istituzione del contratto di rete e definizione della rete soggetto;
 - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 febbraio 2014 – modalità di iscrizione delle reti d'impresa nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.
 - Circolare MISE n. 3717/C del 15 aprile 2014 – chiarimenti su rete contratto e rete soggetto;
 - Articoli 2612 – 2615-ter del Codice civile – disciplina dei consorzi con attività esterna;
 - Progetto Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) – Italia, dicembre 2019;
 - Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 – responsabilità ambientale e principio "chi inquina paga";
 - Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2024, n. 22 Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
 - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. – Norme in materia ambientale;
 - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici;
 - Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 – Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160;
 - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
 - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni";
 - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR);
 - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

- Decisione C(2022) 7877 del 26 ottobre 2022, con la quale la Commissione europea ha approvato il PR FESR Sardegna 2021/2027 della Regione Sardegna;
- Decisione C(2024) 6563 final di esecuzione della Commissione del 12 settembre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 7877 che approva il PR FESR Sardegna 2021/2027 della Regione Sardegna;
- Decisione C(2022) 9764 del 16 dicembre 2022 di approvazione del Programma JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 32/21 del 6 ottobre 2023 "Programma JTF Italia 2021-2027 - Progetto territoriale Sulcis. Presa d'atto del Programma e mandato a sottoscrivere l'atto di delega quale Organismo intermedio" con la quale è stato individuato il ruolo in capo alla Direzione del Centro Regionale di Programmazione quale OI nell'ambito del PN JTF;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/56 del 8 ottobre 2021 – Strategia regionale di sviluppo sostenibile;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/71 del 22 maggio 2024 – Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SRACC);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/34 del 6 novembre 2024 – Linee guida misure imprese, ciclo di programmazione 2024–2029;
- Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese per Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)" (approvate in via definitiva con deliberazione n° 21/14 del 17/04/2025));
- Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese sarde, approvato con determinazione del Direttore Generale del Centro Regionale di Programmazione n. 564 del 1° luglio 2025;
- Nota metodologica per la definizione dei massimali del Catalogo regionale dei servizi di consulenza, approvata con determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 834 del 25 settembre 2025;
- Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 – Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna;
- Legge Regionale 30 giugno 2010, n. 13, come modificata dalla L.R. 17/2021 – Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Sardegna;
- Legge Regionale 13 aprile 2016, n. 5 – Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016–2018 (Legge di stabilità regionale 2016);
- Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche di approvazione delle Disposizioni attuative e relativi allegati n. 336 del 26/05/2026
- Sigeco approvato con determinazione del direttore generale n. 412 del 14/05/2025

APPENDICE 3 – ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMESSE (ISTAT ATECO 2025) SOLO PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE

SEZIONE C – ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

SEZIONE - F COSTRUZIONI

SEZIONE - H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

SEZIONE J - ATTIVITÀ EDITORIALI, TRASMISSIONI RADIOFONICHE E PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CONTENUTI

SEZIONE K - TELECOMUNICAZIONI, PROGRAMMAZIONE E CONSULENZA INFORMATICA, INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE

SEZIONE N - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

SEZIONE S - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE E DI DIVERTIMENTO

APPENDICE 4– PRIVACY – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA ai sensi dell'articolo 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679

Gentile, interessata/o,

Il Titolare del trattamento, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, D. Lgs. 196/2003 e D. Lgs. 101/2018) intende spiegarti in maniera semplice e chiara

1. perché trattiamo i tuoi dati personali;
2. quali dati personali trattiamo;
3. chi tratta i tuoi dati personali;
4. come trattiamo i tuoi dati personali e per quanto tempo li conserviamo;
5. come puoi esercitare i tuoi diritti relativamente al trattamento dei dati personali.



TITOLARE DEL TRATTAMENTO è Sardegna Ricerche, via Palabanda n. 9 – 09123 Cagliari, nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore info@sardegnaricerche.it o protocollo@cert.sardegnaricerche.it.

La presente Informativa viene resa per il trattamento dei dati raccolti nell'ambito del Programma "Aiuti per progetti di collaborazione per l'innovazione".

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è Sardegna IT, viale dei giornalisti, 6 - 09122 Cagliari



PERCHÉ SARDEGNA RICERCHE TRATTA I TUOI DATI

I tuoi dati personali sono trattati, **senza necessità di acquisire il tuo consenso**, per le seguenti finalità:

- poter svolgere le funzioni amministrative tecniche e di controllo nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati dalla legge;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un Regolamento, dalla normativa europea o da un ordine dell'Autorità;
- permetterti di fruire dei servizi da te richiesti;
- poter esercitare i diritti del Titolare, ad esempio, in sede giudiziaria;
- per attività di informazione e comunicazione istituzionale.

Solo **previo tuo specifico consenso e con il diritto di poterlo revocare in qualsiasi momento**, per le seguenti altre finalità:

- inviarti via e-mail sondaggi di opinione e di gradimento, newsletter e/o inviti ad eventi o iscriverti ad eventi di cui è parte o che organizza il Titolare o per consentire una comunicazione diretta con te.

Base giuridica del trattamento

Trattiamo i tuoi dati lecitamente:

- perché è necessario all'esecuzione di un contratto di cui Sei parte come interessato o perché è necessario per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate a seguito di una Tua richiesta - art. 6, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento;
- perché è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta Sardegna ricerche, in qualità di titolare del trattamento: art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento;
- perché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita Sardegna Ricerche, in qualità di titolare del trattamento - art. 6, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento.



QUALI DATI TRATTA SARDEGNA RICERCHE

Nell'esercizio delle proprie funzioni, e nell'ambito delle finalità indicate, il Titolare tratta i seguenti dati:

- dati personali, rappresentati da qualsiasi informazione riguardante la persona fisica, identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, tramite riferimento a qualunque altra informazione, compreso un numero di identificazione personale (es. nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono);
- categorie particolari di dati personali nei limiti e secondo la disciplina prevista dall'articolo 9 del Regolamento UE n. 2016/679;
- dati personali relativi a condanne penali e reati nei limiti e secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679;
- dati personali provenienti da fonti accessibili al pubblico o acquisiti non direttamente da te; in tale ipotesi ti verrà indicata la fonte da cui hanno avuto origine i dati.

I dati a Te richiesti devono essere forniti obbligatoriamente in quanto necessari per l'erogazione del relativo servizio richiesto e, comunque, per il raggiungimento delle finalità istituzionali assegnate dalla legge. Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Ente l'impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per i quali tali dati sono necessari.



CHI TRATTA I TUOI DATI

I tuoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità a Te comunicate a:

- dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati del trattamento e/o amministratori di sistema;
- pubbliche amministrazioni e soggetti terzi (liberi professionisti, società) cui è stata affidata la fornitura di servizi per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento.

I tuoi dati possono essere comunicati o resi disponibili, senza necessità del tuo consenso, a organi di controllo, forze dell'ordine o magistratura, altre pubbliche amministrazioni nei casi previsti dalla legge per finalità istituzionali e in qualità di autonomi titolari del trattamento. I tuoi dati possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali nei casi previsti dalla normativa vigente.

Alcuni dati personali sono resi pubblici nei casi previsti dalla legge per finalità di trasparenza o di pubblicità legale.



COME TRATTIAMO I TUOI DATI E LI CONSERVIAMO

Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato con modalità elettroniche per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato. Nell'ipotesi in cui il trattamento preveda un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, il Titolare ti informerà in merito alla logica utilizzata e alle conseguenze del trattamento per l'interessato con specifica informativa.



PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI

Sardegna Ricerche tratterà i tuoi dati personali per il tempo necessario all'espletamento dell'intera procedura per adempiere alle finalità a te comunicate. Successivamente verranno conservati in esecuzione degli obblighi di legge, per finalità di tipo amministrativo e fiscale, per l'adempimento di obblighi legali del Titolare, per far valere o difendere un proprio diritto (10 anni dal termine del rapporto).



TRASFERIMENTO DEI DATI IN ALTRI PAESI

Il Titolare ti informa che l'eventuale trasferimento dei tuoi dati in Paesi extra UE ti sarà comunicato con specifica informativa.



COME PUOI ESERCITARE I TUOI DIRITTI

Il Titolare ti informa che, in qualità di soggetto interessato, ti spettano i seguenti diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.):

- il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei tuoi dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso e alle informazioni di cui all'art. 15 del G.D.P.R.;
- il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica e l'integrazione dei tuoi dati personali incompleti;
- il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei tuoi dati personali;
- il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali;
- il diritto alla portabilità dei dati, ovvero il diritto di ricevere i tuoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile per trasmetterli ad altro titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare dei dati;
- il diritto di opposizione al trattamento dei tuoi dati personali;
- il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Puoi esercitare i tuoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento utilizzando il modello scaricabile al seguente link: https://www.sardegna ricerche.it/documenti/13_398_20231128113236.rtf oppure inviando una raccomandata A.R. all'indirizzo: Sardegna Ricerche, via Palabanda n.9 – 09123 Cagliari; oppure inviando una e-mail all'indirizzo: info@sardegna ricerche.it.



Per informazioni in merito ai tuoi diritti in materia di protezione dei dati personali puoi contattare il **Responsabile per la protezione dei dati di Sardegna Ricerche** al seguente riferimento: rpd@sardegna ricerche.it.